

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1636)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 18 marzo 1971 (V. Stampato n. 2984)*

**presentato dal Ministro della Sanità**

(MARIOTTI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(FERRARI - AGGRADI)

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 25 marzo 1971*

Conservazione ai residui e utilizzo delle somme stanziare nel bilancio del Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Le somme di cui all'articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, assegnate negli anni 1967, 1968, 1969 e 1970, che non siano state impegnate allo scadere dell'anno finanziario 1970, potranno essere utilizzate a tutto il 31 dicembre 1971.

## Art. 2.

Le somme indicate nell'articolo precedente e quelle stanziare al capitolo n. 1139 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1971, dedotte le quote necessarie al pagamento dell'integrazione a carico dello Stato degli assegni ai medici interni di cui agli articoli 47 e 48 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, valutate in lire 700 milioni per l'anno 1971, sono assegnate alle regioni con decreto del Ministro della sanità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 33 della legge predetta ed in deroga agli articoli 26, 27 e 29 della legge stessa.

Il decreto di ripartizione delle somme predette è adottato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) il cinquanta per cento delle somme verrà assegnato alle regioni ammesse ai benefici di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 717, e successive modificazioni ed integrazioni e alle regioni entro il cui territorio sono state riconosciute le zone depresse del centro-nord in applicazione della legge 22 luglio 1966, n. 614, in relazione alla popolazione presente nei territori delimitati dalle predette leggi;

b) il residuo cinquanta per cento verrà distribuito a tutte le regioni in relazione alla popolazione presente.

Le regioni, nell'utilizzare le somme assegnate, dovranno destinarle prioritariamente all'acquisto e al rinnovo delle attrezzature tecnico-sanitarie necessarie ad assicurare l'efficienza dei servizi speciali ospedalieri di pronto soccorso, rianimazione, emodialisi, radiologia ed analisi.